

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 04/04/1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n°49 del 10/09/1996)

Art. 1 Oggetto

1. Le norme che seguono disciplinano l'applicazione nel Comune di Grottaferrata dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e 11 del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in prosieguo denominato "Decreto 507".

TITOLO I TARIFFE

Art. 2 Classificazione del Comune

1. Nel territorio del Comune di Grottaferrata la cui popolazione residente al 31 dicembre 1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, è di n. 16.464 unità, si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dal Decreto 507 per i Comuni classificati in Classe IV e già analiticamente indicate con deliberazione di Giunta n. 99 del 23 febbraio 1994.

2. Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno, si intendono prorogate per 1 anno successivo.

Art.3 ⁽¹⁾ Maggiorazione stagionale

Stante^(*) la rilevanza dei flussi turistici interessanti il territorio, durante il periodo stagionale dal 1 giugno al 30 settembre si applica una maggiorazione pari al 50 % delle tariffe relative alla pubblicità di durata non superiore a 3 mesi di cui al c. 2 dell'art. 12 ⁽²⁾, ai cc. 2, 3, 4, 5 dell'art. 14 ⁽³⁾, e dell'art. 15 ⁽⁴⁾ del Decreto 507 nonché della tariffa base per le pubbliche affissioni di carattere commerciale di cui all'art. 19 del Decreto stesso.

() Sul testo originale è scritto "Starne", si presume un errore di digitazione e di correzione automatica del pc.*

(1) Art. 3 c. 6: il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 193 (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

(2) Art. 12 c. 2: Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

(3) Art. 14:

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

<i>comuni di classe I</i>	<i>L. 128.000</i>
<i>comuni di classe II</i>	<i>= 112.000</i>
<i>comuni di classe III</i>	<i>= 96.000</i>
<i>comuni di classe IV</i>	<i>= 80.000</i>
<i>comuni di classe V</i>	<i>= 64.000</i>

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

<i>comuni di classe I</i>	<i>L. 8.000</i>
<i>comuni di classe II</i>	<i>L. 7.000</i>

comuni di classe III L. 6.000
comuni di classe IV L. 5.000
comuni di classe V L. 4.000

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista. (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

(4) Art. 15:

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

comuni di classe I L. 192.000
comuni di classe II L. 168.000
comuni di classe III L. 144.000
comuni di classe IV L. 120.000
comuni di classe V L. 96.000

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2. 4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I L. 8.000
comuni di classe II L. 7.000
comuni di classe III L. 6.000
comuni di classe IV L. 5.000
comuni di classe V L. 4.000

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:

comuni di classe I L. 24.000
comuni di classe II L. 21.000
comuni di classe III L. 18.000
comuni di classe IV L. 15.000
comuni di classe V L. 12.000

(D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

Art. 4

Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre n. 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.

2. da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività, a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3. da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

7. da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 5 ⁽⁵⁾

Riduzione dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a. per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c. per la pubblicità, relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

(5) Art. 16: La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

Art.6 ⁽⁶⁾

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. La pubblicità, realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso nei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
- b. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- c. La pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- d. La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- e. La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente i attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio.
- f. La pubblicità, comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.
- g. Le insegne, le targhe e simili esposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
- h. Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

(6) Art. 17. Esenzioni dall'imposta. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie

non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo 1 itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

Art. 7 ⁽⁷⁾

Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.
2. In ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

⁽⁷⁾ Art. 9 c. 7: Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507)

TITOLO II PUBBLICITÀ

Art. 8

Autorizzazione pubblicità ordinaria

1. La collocazione dei mezzi pubblicitari indicati nell'art. 12 e nell'art. 14 del Decreto 507, la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità, deve essere esplicitamente autorizzata dal Comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed i limiti indicati dal vigente Regolamento edilizio.
2. La dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 8 del Decreto 507 è resa nel modello approntato dal Comune completo degli estremi dell'autorizzazione edilizia e della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal c. 1 del presente articolo, ferma restando la validità della dichiarazione ai fini tributari, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 35 del presente Regolamento.

Art. 9

Autorizzazioni di pubblicità effettuata con veicoli e varia

1. Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 e 15 del Decreto 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.
2. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di natura estetica, panoramica e ambientale e di pubblico interesse nonché per violazione di norme di legge.

Art. 10

Modalità di applicazione dell'imposta

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del Decreto 507.
2. La norma contenuta nel c. 3 del citato art. 7 non è applicabile quando i mezzi pubblicitari siano bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.

Art. 11

Pubblicità lungo le strade comunali

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lettera D del c. 6 dell'art. 2 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada nel testo vigente.
2. Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art. 51 c. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, l'affissione di manifesti come definiti dall'art. 4 dello stesso Regolamento, fuori degli spazi prestabiliti e definiti nell'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 12

Pubblicità entro i centri abitati

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime ⁽⁸⁾ indicate nell'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
2. La distanza dal limite della carreggiata non deve essere inferiore a metri tre ove i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non siano posizionati parallelamente al senso di marcia e in aderenza a fabbricati ⁽⁹⁾.
3. vietato l'uso di segni orizzontali reclamistici sulla pavimentazione stradale e dei marciapiedi del centro abitato salvo i casi previsti e. 9 art. 51 del D.P.R 495/1992.
4. Limitatamente alle strade comunali di tipo E ed F, ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 1992 n. 285, è consentita la concessione di deroghe alle distanze minime richiamate nel c. 2 del presente articolo in relazione alle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e in presenza di ragioni di interesse generale e di ordine tecnico.
5. Il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere del Comandante dei vigili urbani e del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 13

Disciplina della pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati ed in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità secondo il seguente calendario:
 - a. Dal 1 gennaio al 31 maggio:
 - a.1. dalle ore 10.00 alle ore 13,00;
 - a.2. dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
 - b. Dal 1 giugno al 30 settembre:
 - b.1. dalle ore 09.00 alle ore 13,00;(*)
 - b.2. dalle ore 16.00 alle ore 21.00.
 - c. Dal 1 ottobre al 31 dicembre:
 - c.1. dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
 - c.2. dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
2. sempre comunque vietata a distanza minore di M. 200 da ospedali, cliniche, istituti geriatrici e dalle scuole di ogni ordine e grado, durante l'orario di lezione.

(*) Vedi nota a margine dell'ultima pagina.

(8) La norma aggiunta dall'art.13 del D.Lvo 10 settembre 1993 n. 360 al c. 6 dell'art, 23 del D.Lvo 1992 n. 285, così recita: "Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale".

L'utilizzo di questa possibilità, quanto mai opportuno, oltre che giustificare l'enucleazione della norma per i centri abitati, comporta l'aggiunta di uno specifico comma che potrebbe essere del seguente tenore: Limitatamente alle strade comunali di tipo E ed F, ai sensi dell'art. 2 del D. Leg.vo 1992 n. 285, è consentita la concessione di deroghe alle distanze minime richiamate nel comma precedente nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e in presenza di ragioni di interesse generale e di ordine tecnico. Il provvedimento di autorizzazione in deroga è assunto previo parere vincolante favorevole del comandante dei vigili urbani.

(9) La norma risponde al rinvio al Regolamento comunale fatta sul punto nell'ultimo alinea del c. 4 dell'art. 51 del Regolamento n. 495.

Art. 14

Pubblicità con lancio di manifestini ed oggetti

1. La pubblicità mediante lancio di manifestini o altro materiale pubblicitario non può avere luogo su tutto il territorio Comunale.
2. Non può avere luogo altresì la pubblicità a mezzo apposizione di volantini sul parabrezza delle auto, degli autocarri e dei motocarri in sosta.

Art. 15

Divieto di intralcio alla circolazione

1. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.

Art. 16

Pubblicità luminosa su veicoli

1. La pubblicità luminosa su veicoli è ammessa purché non intermittente e purché non realizzata mediante messaggi variabili.
2. Entro i centri abitati la pubblicità luminosa, alle condizioni indicate nel precedente c. 1 e nell'art. 57 del Regolamento al Codice della strada approvato con D.P.R. 495/1992, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi.

TITOLO III PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17 ⁽¹⁰⁾

Servizio obbligatorio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

(10) Art. 18 c. 1. Servizio delle pubbliche affissioni - Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 18

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

(Nota: il presente articolo corrisponde al testo approvato con Deliberazione C.C. n°49 del 10/09/1996 che ha sostituito il precedente art. 18, nella sua interezza, con il testo di seguito riportato)

1. Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da:
 - a. quadri in metallo o altro materiale non deteriorabile, con cornici in metallo o altro materiale non deteriorabile nelle misure adatte per ogni posizione;
 - b. standardi in metallo a una o due piantane nelle misure di m. 1 x 1,40; 2 x 2; 2 x 1,40; 1,40 x 2;
 - c. tralicci in metallo, con cornici in materiale non deteriorabile.
2. Tutti gli impianti di cui al c.1 del presente articolo, debbono recare sulla cornice le indicazioni seguenti:
 - a) lo stemma del Comune;
 - b) la scritta in evidenza: "servizio pubblico affissioni";
 - c) la destinazione specifica dell'impianto.
3. La superficie degli impianti pubblicitari deve raggiungere, entro il secondo anno solare successivo a quello di emanazione del presente Regolamento, mq. 210 complessivi, in conformità alle proporzioni ed ai minimi indicati dal c.3 dell'art. 18 del Decreto 507 ⁽¹¹⁾.
4. La superficie totale degli impianti pubblicitari di cui al comma precedente del presente articolo, è da ripartire secondo le seguenti percentuali alle destinazioni ed attraverso le procedure di seguito indicate:
 - a) comunicazioni istituzionali del Comune: 8%
 - b) comunicazioni non istituzionali del Comune: 7%
 - c) affissioni commerciali e non commerciali di associazioni private, con esclusione dei manifesti politici di cui al 5° comma del presente articolo: 75%
 - d) affissioni dirette operate senza il tramite del concessionario da parte di soggetti privati non compresi nelle lettere precedenti: 10%.
5. A norma dell'art. 1 comma 69 della Legge 28 dicembre 1995, n.549, gli spazi per i manifesti politici, fuori dei periodi elettorali, sono così disciplinati:
 - a) lo spazio riservato all'affissione di manifesti politici, fuori dei periodi elettorali è stabilito in mq. 15 su tutto il territorio comunale, i manifesti politici devono essere affissi esclusivamente in detti spazi.
 - b) in periodo elettorale detti spazi saranno soggetti alla normativa vigente in materia.
 - c) nella scelta della ubicazione degli spazi per i manifesti politici dovranno essere applicate le norme di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento, l'ubicazione dei detti spazi dovrà, altresì, tenere presente la densità della popolazione locale e la frequenza del transito.
 - d) per quanto concerne i criteri di affissioni in ordine alla successione e alla durata dei vari manifesti valgono i criteri seguiti dall'ufficio affissioni.
6. Con l'espressione "manifesto politico" si intende il manifesto prodotto da soggetti politici, vale a dire associazioni di natura partitica rappresentate a qualunque livello istituzionale, comunale, provinciale, regionale, statale o di altro ente locale ivi comprese liste civiche e le associazioni i cui atti costitutivi si propongono attività da esse stesse definite politiche.

(11) C. 3 art. 18: La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

Art. 19 ⁽¹²⁾ *Riduzioni del diritto*

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista 1 esenzione ai sensi del successivo art. 20;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici religiosi a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

(12) Art. 20. *Riduzioni del diritto. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti Patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).*

Art. 20 ⁽¹³⁾
Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, provinciali, comunali;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

(13) Art. 21. Esenzioni dal diritto. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

Art. 21
Criteri per la realizzazione del Piano generale degli impianti

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari è redatto in conformità ai seguenti criteri:
 - a) Ogni centro abitato, come definito nell'art. 3 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e delimitato ai sensi dell'art. 4 del medesimo D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, esistente nel territorio comunale, deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
 - b) I centri abitati di cui sopra, costituiti da non meno di cento fabbricati residenziali, devono essere dotati anche di impianti pubblicitari per i affissione di messaggi diffusi nel- 1 esercizio dell'attività commerciale e, se del caso, di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, per i effettuazione di affissioni dirette.
 - c) Le dotazioni dei centri abitati di cui alle precedenti lettere a) e b), diversi dal capoluogo, debbono essere stabilite in misura proporzionale agli abitanti con arrotondamento all'unità inferiore sulla base della superficie minima di cm, 70 x 100, rispettando compensativamente, per quanto possibile, le percentuali indicate nel precedente art. 18.
 - d) Le dotazioni del capoluogo sono quelle risultanti dalla differenza fra il totale degli impianti previsti e quelli assegnati giusta i punti precedenti così da garantire, nella sommatoria totale, il rispetto delle percentuali previste, da conteggiare considerando soltanto la superficie interna dell'impianto destinata ad essere ricoperta dall'affissione.
 - e) L'individuazione dell'allocazione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri abitati, indicando con opportuna simbologia:
 1. Gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali.
 2. Gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali.
 3. Gli impianti esistenti destinati alle affissioni dirette.

4. Gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione del presente regolamento per raggiungere il totale complessivo e categoriale delle superfici indicate all'articolo precedente.

f) La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi.

2. Nel caso di allargamento dei centri abitati per il realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.

3. In ordine agli impianti esistenti, il Piano generale provvede alla rilevazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e di quegli altri che necessitano di interventi manutentivi straordinari anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva. La rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possono essere eventualmente ripartite in più esercizi a seconda del loro ammontare.

4. Nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, provvede alle sostituzioni e manutenzioni straordinarie, di cui al precedente c. 3 del presente articolo, il concessionario stesso a proprie spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del Comune dal loro installazione.

5. Il Piano generale deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato del preventivo delle spese e dei tempi di realizzo.

Art. 22

Finanziamento del Piano generale

1. Il Consiglio comunale nell'approvare il *Piano generale* può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge al sensi della disposizione contenuta nel c. 5 dell'art. 24 del Decreto 507 ⁽¹⁴⁾.

2. Nel bilancio preventivo sono evidenziati gli specifici stanziamenti.

⁽¹⁴⁾ C. 5 art. 24: ai proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento e al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

Art. 23

Timbratura dei manifesti

1. I manifesti affissi debbono essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con speciale timbro recante, oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

Art. 24

Elenco delle posizioni

1. Come stabilito dal c. 3 dell'art. 22 del Decreto 507 ⁽¹⁵⁾, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.

2. L'elenco, di cui al precedente c. 1 del presente articolo, è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale dopo che i medesimi, unitamente alla richiesta, abbiano consegnato i apposita busta completa anche dell'affrancatura,

Art. 25

Mantenimento della durata effettiva delle affissioni

1. Per consentire il mantenimento della durata effettiva delle affissioni eseguite ⁽¹⁶⁾, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime ai fini di una loro sostituzione in caso di deterioramento o asportazione per qualsivoglia ragione.

2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno sette giorni dalla scadenza del periodo di affissione in caso di mancato ritiro da parte dei committenti.

3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al committente, anche via fax, o altro mezzo convenuto con il medesimo, nello stesso giorno in cui viene a conoscenza del loro deterioramento o asportazione totale o parziale.

4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se il committente non provvede alla consegna dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.

5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante il periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi, fatto salvo il perseguimento in via penale e/o civile attraverso i normali strumenti di polizia urbana in caso di denuncia e di identificazione dei responsabili autori dei danni suddetti.

(15) C. 3 art. 22: La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione i elenchi delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

(16) L'affissione, in quanto contenuto di un provvedimento di concessione e di autorizzazione non ha una sua efficacia, in senso giuridico (la ha semmai sul piano pubblicitario ma ciò non interessa il regolamento), per cui si dovrebbe parlare più comunemente di durata.

Art. 26

Pagamento diretto dei diritti

1. Il pagamento diretto all'Ufficio affissioni dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito soltanto per le affissioni di annunci mortuari.

2. Il funzionario responsabile del servizio, o il Concessionario, autorizza con proprio atto scritto il pagamento diretto anche dei diritti riferiti a tutti i tipi di affissione esclusivamente per il periodo in cui si abbia chiusura degli uffici postali per sciopero dichiarato.

Art. 27

Gestione del pagamento diretto

1. Per il rilascio ai committenti delle quietanze relative ai pagamenti diretti, debbono essere usati esclusivamente bollettari, previamente vidimati dal funzionario responsabile del Comune, e dai quali debbono risultare i seguenti dati ed elementi:

- a) L'apposizione del bollo comunale su ogni bolletta.
- b) L'iscrizione del numero progressivo su ciascun bollettario.
- c) La numerazione progressiva di ogni bolletta (madre e figlia).

2. Le bollette, rilasciate per ogni riscossione, a qualsiasi titolo effettuata, debbono contenere le seguenti indicazioni:

- a) nominativo del committente;
- b) causale del pagamento (durata, dimensione, numero e tipo dei manifesti, ecc.);
- c) somma pagata, distinta nelle sue componenti;
- d) firma dell'incaricato della riscossione.

3. In caso di errore nella compilazione di una bolletta, questa dovrà essere annullata e non asportata o distrutta.

4. Su ciascun bollettario è calcolato il totale delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.

5. In caso di concessione della gestione del servizio alla riscossione diretta provvede il concessionario e tutti i bollettari usati debbono essere conservati nell'Ufficio, a disposizione del Comune e del personale ispettivo, per 1 intera durata della concessione e, al termine della medesima, debbono essere consegnati unitamente a quelli inutilizzati, al Comune che provvederà a custodirli per ulteriori due anni.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia sino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal c. 4 dell'art. 35 del Decreto 507.

Art. 28

Versamento delle somme riscosse direttamente

1. In caso di gestione diretta del servizio, il dipendente comunale incaricato della riscossione diretta deve versare il totale delle somme riscosse nel Conto corrente postale intestato al Comune nel primo giorno feriale successivo alla riscossione.
2. Nel caso di sciopero dei servizi postali il versamento deve essere effettuato al tesoriere comunale.

Art. 29

Registri cronologici

1. L'Ufficio comunale, o il Concessionario, è tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - a) Il registro in cui sono annotate in ordine cronologico di presentazione tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 8 del Decreto 507 ⁽¹⁷⁾, le somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze.
 - b) Il registro in cui sono annotate in ordine cronologico tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della durata dell'affissione nonché l'entità delle somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze; in questo registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte ai sensi del c. 4 e del c. 5 dell'art. 22 del Decreto 507 ⁽¹⁸⁾ e degli eventuali annullamenti della Commissione ai sensi del c. 7 e del c. 8 dello stesso articolo ⁽¹⁹⁾.
 - c) Il registro nel quale debbono essere elencati i bollettari di ricevute a madre e figlia assunti in carico vidimati con l'indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui ogni bollettario si compone; in calce a ciascun bollettario esaurito debbono essere indicate la data di esaurimento ed il totale delle somme riscosse con trascrizione delle stesse nel registro entro cinque giorni dalla data dell'ultima ricevuta.
2. Tutti i registri sono numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario responsabile del servizio tributario del Comune prima di essere posti in uso.

(17) Art. 8: 1. il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12,13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

(18) C. 4, c. 5 Art. 22: Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

(19) C. 7, c. 8 Art. 22: 7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con 1 obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazia (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

Art. 30

Adempimenti dell'Ufficio Tributi

1. L'Ufficio Tributi deve conservare e tenere in ordine progressivo e di data, gli originali delle quietanze di tutti i versamenti effettuati alla Tesoreria comunale.
2. Nel caso di gestione concessa ad Azienda municipalizzata o al privato, l'obbligo di cui sopra ricade sul concessionario.

Art. 31

Spostamento degli impianti

1. Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento, in altri luoghi e posizioni, dei quadri, cartelli, striscioni, standardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si verificano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli Uffici competenti.

Art. 32

Esecuzione del servizio

1. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezzogiorno precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano sempreché preavvisate con almeno un ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.
2. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.
3. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'Ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.
4. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.
5. Coloro che si avvalgono della facoltà, di cui al comma precedente del presente articolo, debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio affissioni provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al c. 9 dell'art. 22 del Decreto 507 ⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ C. 9 Art. 22: Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio (D.Lvo 15 novembre 1993 n.507)

TITOLO IV NORME GENERALI

Art. 33

Restituzione riscossioni indebite

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta di affissione o dei diritti di affissione non dovuti, con apposita istanza da consegnare al Comune, o al Concessionario in caso di servizio in concessione, entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso; qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data della ricevuta postale.
2. Spettano al committente gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito.
3. Il Comune, o il Concessionario in caso di servizio in concessione, deve provvedere alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 90 giorni da quello in cui ha ricevuto l'istanza.
4. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale, deve essere previsto un apposito stanziamento nella parte spesa per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle affissioni, riconosciuto non dovuto e dei relativi interessi.

5. Qualora il servizio sia gestito in concessione deve provvedere alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.

Art. 34 *Gestione in concessione*

1. Il Consiglio comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del Decreto 507 ⁽²¹⁾ per la durata massima di anni sei.

2. Nel caso di gestione in concessione tutte le imputazioni riferite all'Ufficio nel presente regolamento devono essere riferite al Concessionario mediante specifica norma del capitolato di concessione ed ad esso spettano le funzioni ed i poteri di cui all'art. 11 del Decreto 507.

3. L'Ufficio tributario deve vigilare, anche per mezzo di ispezioni, sulla regolare gestione del servizio e sull'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni convenzionalmente assunte.

(21) Art. 32: 1. Presso la direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze è istituito l'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali. 2. Per l'esame delle domande di iscrizione, per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione dei soggetti iscritti, è costituita, con decreto del Ministro delle finanze, una commissione composta: a) dal direttore centrale per la fiscalità locale, con funzione di presidente; b) da un dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso la direzione generale dell'amministrazione civile; c) da un dirigente del Ministero delle finanze, addetto al servizio dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; d) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia; e) da un rappresentante dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali; f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale per la fiscalità locale, con profilo professionale appartenente almeno all'ottavo livello funzionale, che può essere sostituito, in caso di assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione di segretario. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate norme ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari, al funzionamento della commissione, alla durata in carica dei suoi componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma 5 dell'art. 33 e alla documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

Art. 35 *Sanzioni*

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le norme di cui al c.2 dell'art. 24 del Decreto 507 ⁽²²⁾

2. L'entità di ogni sanzione, nei limiti minimo e massimo previsti dal citato c. 2 dell'art. 24, deve essere stabilita in via generale con atto del Sindaco in proporzione alla gravità della violazione contemplata e in relazione alla eventuale recidiva dell'autore della violazione.

(22) C. 2 Art. 24: Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute (D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507).

Allegato alla deliberazione consiliare n.24 del 4/4/95

Il Consiglio comunale dà per letto il Regolamento in questione.

In ordine all'art.13 si registra un emendamento del Consigliere Gara Alberto il quale chiede che il punto b1 del comma 1° venga così modificato "dalle ore 9,00 alle ore 13,00".

L'emendamento è stato approvato dal Consiglio